*Informativa per i lavoratori*

A tutti i lavoratori aziendali

**OGGETTO: obbligo di Certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green Pass) per l’accesso ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa.**

In riferimento al Decreto Legge 127 del 21.09.2021, a partire dal 15 ottobre p.v., vige l’obbligo per tutti i lavoratori del pubblico e del comparto privato del **possesso** e dell’**esibizione**, su richiesta, della Certificazione verde Covid-19 di cui al D.L. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i. per l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. L’obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro è esteso anche dei soggetti che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria **attività lavorativa** o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I **datori di lavoro** dovranno effettuare la **verifica** anche per propri lavoratori che prestano l’attività lavorativa presso sedi esterne o terze. Notare che la verifica del possesso del Green Pass da parte di tali lavoratori sarà doppia: da parte del proprio datore di lavoro e, all’accesso ai luoghi di lavoro terzi, ove sarà svolta l’attività lavorativa.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, **al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro** e, nel caso, anche a campione, tramite l’App **VerificaC19** sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo. **La invitiamo pertanto a premunirsi del certificato digitale o cartaceo e ad esibirlo, su richiesta del personale formalmente incaricato alla verifica per la lettura del QR Code**.

**L’incaricato ha** **facoltà di chiedere un documento per accertare l’identità di chi presenta il Green Pass e costui non può rifiutarsi.**

Il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti **privo** al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è da considerarsi **assente ingiustificato** senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del predetto Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Eventuali violazioni andranno comunicate al **Prefetto** territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni (per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza (CCNL, ecc.).

Comprendiamo che questa novità, che costituisce un aggravio anche per la nostra organizzazione, possa creare disagi e malumori in alcune persone ma si tratta di atti dovuti per legge ai quali non ci si può sottrarre.

Maggiori informazioni su come ottenere e scaricare la Certificazione verde al link: https://www.dgc.gov.it/web/

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni.

La Direzione